

COMUNE DI TREVÌ

Protocollo Num. 0008697

in Arrivo

del 24-04-2024 ora 9:00:57

Categoria 14 Classe 1



COMUNE DI TREVÌ

PROVINCIA DI PERUGIA

UNICO COLLEGIO UNICO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 06 del 22/04/2024	TASSA SUI RIFIUTI - PRESA D' ATTO PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARI 2022-2025, BIENNIO 2024-2025 VALIDATO DA AURI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 3 DEL 16/04/2024 E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024
---	---

Il Collegio Unico di revisione Unione Comuni e Comuni aderenti, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione consiliare n. 1 in data 22/02/2023 dell'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino" al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI I SEGUENTI ATTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/10/2023, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2024, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30-12-2021 n. 228 convertito in legge dalla L. 25-2-2022 n. 15 che, nel dettare disposizioni in materia di proroga di termini in materia economica e finanziaria

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della legge 27/12/2013 n. 147
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

FC

B

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; e tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

PRESO ATTO delle deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019
- n. 444/2019 del 31/10/2019
- n. 57 del 03/03/2020
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi

FC

RB

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020.
- n. 363/2021/R/RIF
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 di adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"
- n. 386/2023/R/rif
- la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

PRESO ATTO

- che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF in merito alla proceduradi approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impi che con la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) in applicazione dal 01 gennaio 2023; erogati;

CONSIDERATO

- che a decorrere dall'anno 2022 il piano economico finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale indicando l'evoluzione dei costi del servizio nel quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

FC

RB

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.d.

PRESO ATTO

- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 16/04/2024, avente ad oggetto "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 3 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif", sono stati validati i PEF TARI 2024/2025 dei Comuni del sub ambito n. 3, aggiornati nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera ARERA n. 389/2023/R/Rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodotariffario rifiuti (MTR-2)";
- del il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, validato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 16/04/2024, giusta comunicazione di AURI pervenuta in data 18/04/2024 e acquisita al protocollo comunale n.8304 in data 18/04/2024, da cui risulta il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari ad € 2.296.572,00;
- che il piano economico finanziario quadriennale (PEF), validato dall' Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 16/04/2024 risulta corredato dalla relazione di accompagnamento e si allega al presente atto "ALLEGATO B";
- che tale importo di € 2.296.572,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 che ammontano ad € 9.212,00 si riduce a € 2.287.360,00;
- che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, il costo di € 2.287.360,00 di cui € 1.240.161,00 per costi variabili ed € 1.047.199,00 per costi fissi, calcolata per l'anno 2024, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- che l'Ente deve approvare la tabella di conversione codice ATECO ISTAT – CATEGORIE DPR 158/99, che si allega alla presente sotto "ALLEGATO A", al fine dell'individuazione delle tariffe per le utenze non domestiche corrispondenti ai codici ATECO, così come previsto dall'art. 18 c. 2 del Regolamento del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- piano economico finanziario TARI per il biennio 2024-2025 validato con la deliberazione dell'Assemblea dei sindaci AURI n. 3 del 16 aprile 2024 sopra citata che si allega al presente atto sotto "ALLEGATO B";

FC 

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 ammonta ad € 2.287.360,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 2.287.360,00;

VISTI

- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI,
- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del DLGSN, 267/2000

Accertata la coerenza con l'ordinamento contabile preordinato

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

L'Organo di revisione


ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la presa d'atto del Piano Finanziario e tariffe tari per l'anno 2024 subordinata all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, raccomandando il monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio in relazione agli introiti legati al gettito stimato.

Parere favorevole sulla proposta di approvazione del Piano Finanziario e tariffe tari per l'anno 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott.ssa Rosella Murasecco


Dott. Fulvio Cociani


Dott.ssa Anna Barcherini

